

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8 del Registro	Oggetto: Regolamento disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI).
Data 27/03/2023	

L'anno **Duemilaventitrè** il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 17,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di 1° Convocazione ed in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	MARINARO	ANGELA	PRESIDENTE	X	
2	STELLA	VINCENZA	VICE PRESIDENTE	X	
3	ADAMO	DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
4	ADAMO	LIDIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
5	ALFERI	FRANCESCO ROCCO	CONSIGLIERE	X	
6	CIARDO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
7	GIANNI'	CARMELO	CONSIGLIERE	X	
8	MARINARO	ANGELO	CONSIGLIERE	X	
9	MARTORANA	LUCIA RITA	CONSIGLIERE	X	
10	RUSSO	VALERIA	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n 10    Assenti n. 0

Partecipano \_\_\_\_\_

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Angela Marinaro

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone.

Il Presidente del Consiglio constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Segreteria su indicazione del Sindaco allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra.

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).**

**Proposta n. 02 del 17/03/2023**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTE:

- la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*, nello specifico la superficie tassabile è l'intera superficie dell'immobile al netto dei muri perimetrali e della tramezzatura interna;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1 nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c. classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, "*deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa "*è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza*";
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il "bonus sociale" per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

RILEVATO che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RILEVATO, altresì; che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo

2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

CONSIDERATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) *“abitazioni con unico occupante,*
- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo”;*

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*
5. *l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”;*

EVIDENZIATO che l’art. 17 della legge n. 166/2016, recante “*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*”, ha apportato modifiche all’art. 1, comma 652, della Legge n. 47/2013;

RILEVATO che la predetta integrazione dispone: “*Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione*”<sup>1</sup>;

ATTESO che le modifiche regolamentari dovranno essere tese a:

- a) *“favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano;*
  - b) *favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;*
  - c) *contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;*
-

- d) *contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;*
- e) *contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni”;*

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 04 (quattro) rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 30 aprile;
- 2° rata entro il 30 luglio;
- 3° rata entro il 30 settembre;
- 4° rata entro il 30 novembre;
- o in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *“A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA l'allegato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTA** la relazione del responsabile del servizio;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

#### **PROPONE**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato in allegato al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

Inoltre,

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

**L'ASSESSORE AI TRIBUTI**

Lucia Rita Martorana

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ad opera dell'articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014). Questa nuova entrata comunale, basata su due presupposti impositivi, ossia il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali, è stata riformata ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Nel dettaglio, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato la I.U.C., disciplinata dalla Legge n. 147/2013, per la componente IMU e TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 738 e, in particolare, con riferimento al dettato di cui al successivo comma 780.

Pertanto, con riferimento alla tassa sui rifiuti, TARI, la disciplina specifica resta ancora vigente ed è contenuta nei commi dal 641 al 668, oltre alle disposizioni che attengono alla fase sanzionatoria. Peraltro, come la precedente TARES, la TARI deve assicurare *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.

Dunque, il Comune mantiene la facoltà di introdurre proprie agevolazioni e riduzioni per l'applicazione di TARI ai sensi, rispettivamente, del comma 659 e del comma 679, nonché del comma 682, potendo esercitare la potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, come richiamata dal comma 660 e confermata dal successivo comma 702, della Legge in parola: sarà il regolamento comunale a stabilire nello specifico l'applicazione e la gestione della TARI, in ordine alle agevolazioni applicabili.

Come tutti gli anni, oltre a verificare la conformità delle tariffe approvate con il principio comunitario *“chi inquina paga”*, ora occorre controllare che le stesse siano determinate con le nuove disposizioni dettate dall'Autorità di riferimento, ossia ARERA. Questa, infatti, ha emanato 2 fondamentali delibere che dettano disposizioni che i Comuni devono tenere a mente sia nella predisposizione del PEF, quale base per la determinazione delle tariffe TARI (deliberazioni n. 443/2019), sia nell'elaborazione della bolletta che deve contenere tutta una serie di informazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza indicati da ARERA (deliberazione n. 444/2019).

Si segnala che anche per il 2022, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%. Questa deroga, già prevista in precedenza, è stata estesa fino al nuovo intervento di ARERA nell'ambito delle modalità di determinazione delle tariffe TARI. Tale previsione è stata introdotta dall'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019, ossia dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, intervenuto in ambito TARI, disponendo modifiche alla Legge n. 147/2013. In particolare ha stabilito che al comma 652, terzo periodo sono aggiunte, le parole: *“per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*.

Preme, altresì, rammentare che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013.

Altra previsione da tenere a mente e disciplinata dal comma 2, dell'art. 57-bis richiamato, è il *“bonus sociale”* per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale,

assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Nel dettaglio, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Oltre a questa misura agevolativa, il Comune può sempre, sfruttando la potestà regolamentare riconosciuta, tutelare gli utenti che si trovano in situazione socio-economica critica, disciplinando riduzioni ed esenzioni che possono essere modulate in base alle specifiche esigenze territoriali ed eventualmente coperte con risorse della fiscalità locale, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013.

E' il caso di ricordare che, a seguito dell'interrogazione in Commissione n. 5-10764, è stato confermato che, benché nel calcolo della TARI delle utenze domestiche, la quota variabile debba essere calcolata una sola volta, anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell'abitazione, è emerso che alcuni Comuni computano la quota variabile anche alle pertinenze dell'unità abitativa. Preme infatti rilevare che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rammentato che l'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, istitutiva della TARI, dispone che la tariffa debba essere calcolata in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, con suddivisione delle utenze in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. La tariffa, a sua volta, è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. Per quanto attiene alle utenze domestiche, la parte fissa è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”*. Tali criteri restano applicabili anche per la determinazione delle tariffe del 2022 che, in ragione del secondo periodo regolatorio 2022-2025, dovranno avere a riferimento il PEF pluriennale, così come elaborato in base all'MTR-2 di ARERA, di cui alla delibera n. 36/2021, come modificata dalla delibera n. 459/2021 ed in base al prospetto approvato con determina n. 2/2021.

Occorre, altresì, tenere conto che, dal 2021, in ragione della riforma del codice ambientale, ossia del D.Lgs. n. 152/2006, avvenuta ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stata fornita una nuova definizione di “rifiuto urbano”, eliminando la possibilità di assimilazione per i Comuni. Le modifiche del D.Lgs. n. 116/2020 incidono anche sulle categorie di utenze non domestiche che producono rifiuti speciali, per le quali è opportuno prevedere l'obbligo di dichiarazione e, comunque, di corrispondere la quota fissa della tariffa, sulle predette superfici su cui si producono rifiuti speciali. Ulteriori previsioni sono da prevedere per le utenze non domestiche che intendono uscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Per concludere si rammenta che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 1, c. 15 del D.L. n. 201/2011, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine di attribuire efficacia alle delibere medesime. La nuova previsione si applica dall'anno d'imposta 2021 per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane,

Pertanto l'ufficio competente è tenuto ad inserire nella sezione informatica predetta, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con particolare riferimento alla Nota n. 4.033, del 28 febbraio 2014.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ing. Basilio Antonino Calantoni





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 17/03/2023**

**OGGETTO: : Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).**

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area economico finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 17/03/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. ~~Basilio Antonino Calantoni~~

---

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 17/03/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. ~~Basilio Antonino Calantoni~~

---

## COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO Città Metropolitana di Messina

C.F. 00324270834  
Tel 0921- 336086

e-mail comumottauffgenerali@libero.it

P.IVA 00324270834  
Fax 0921-336851

Verbale n.4 del 27/03/2023

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Marzo, il **Rag. Luigi Vittorio Natoli**, Revisore Unico dei Conti del Comune di Motta d'Affermo, nominato con deliberazione del C.C. n°11 del 24/08/2020, prende in esame la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto **"Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) Proposta n.02 del 19/03/2023"**

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale istituisce a decorrere dal 01/ gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi).

Preso atto che l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- Dall'art.15-bis del D.L.n.34/2019;
- Dall'art.57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- Dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116

Rilevata quindi la necessita di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Richiamato altresì l'art.239, comma 1, lettera b), n.7, del D.lgs n.267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (convertito in Legge n.213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio a applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visti:


- Il D.lgs n.267/2000
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

### ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui in oggetto.

Capo d'Orlando, li 27 Marzo 2023

Il Revisore Unico dei Conti  
Rag. Luigi Vittorio Natoli



In continuazione di seduta.

Consiglieri presenti n. 10

**Il Presidente** passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI)", e nel corso della discussione intervenuta tra i Consiglieri Comunali presenti si riscontra che la numerazione degli articoli del Regolamento, presentato dagli uffici, non corrisponde allo strumento regolamentare sottoposto ai lavori della Commissione Bilancio, pertanto i presenti chiedono il rinvio dell'argomento in discussione ad altra seduta consiliare affinché ogni consigliere possa ricevere il Regolamento definitivo su cui la Commissione Bilancio ha lavorato.

**Il Presidente** non essendoci più interventi chiede il rinvio del punto posto all'ordine del giorno e sottopone alla votazione la proposta di rinvio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito il Presidente;

Vista la proposta di rinvio dell'argomento;

Presenti e votanti 10

Favorevoli ad unanimità

### **DELIBERA**

**Di rinviare ad altra seduta consiliare con voti n. 10 la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Regolamento disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI)".**

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana, approvato con Legge regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Montano Lucie Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Migone Antonio Giustoff

 Verdugo

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 24/03/2023

Segretario Comunale [Signature]



CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 ( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 ( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_